



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 497 DEL 30/07/2026

Settore: SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA

Unità Proponente: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE A TUTELA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E DEL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG BC81F60979

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 26/07/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 28/05/2026 con la quale è stato deliberato:

"1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, un formale indirizzo teso all'affidamento di un incarico legale ad un professionista qualificato, dotato di idonea e comprovata competenza, per l'affidamento di un incarico di consulenza e assistenza legale;

2. di stabilire che l'incarico dovrà essere finalizzato alla valutazione dei profili di rilevanza civile e penale della condotta posta in essere dal soggetto esterno citato in premessa;

3. di riservarsi sin d'ora l'esperimento di ogni azione legale nelle sedi competenti (civile e penale) per la difesa della reputazione del Comune di San Gimignano, dei suoi amministratori e, anche sotto il profilo dell'art. 2087 c.c., dei suoi dipendenti, nonché per la tutela degli interessi pubblici sottesi all'azione amministrativa, qualora le valutazioni legali ne ravvisassero presupposti e opportunità;

4. di trasmettere il presente atto al Dirigente Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali affinché provveda all'adozione degli atti gestionali necessari e conseguenti a quanto deliberato col presente atto;

5. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'imputazione della spesa occorrente sui competenti capitoli del bilancio di previsione;

6. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito."

Considerato quindi che al fine di procedere alla valutazione dei profili di rilevanza civile e penale della condotta posta in essere dal soggetto esterno è necessario un supporto legale di un professionista abilitato;

Visto che il Comune di San Gimignano non dispone al suo interno di un proprio servizio legale e che quindi, stante la specificità e la peculiarità della materia di cui trattasi, occorre acquisire apposita assistenza esterna;

Ravvisata dunque la necessità di procedere all'affidamento di un servizio per il supporto legale per la valutazione dei profili di rilevanza civile e penale della condotta posta in essere da soggetto esterno del valore indeterminabile;

Considerato che:

- alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio è inferiore ad € 140.000,00;
- visto l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.36/2023;

Tenuto conto che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad € 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 57 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 esclude per gli affidamenti di servizi di natura intellettuale la necessità di inserire "nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta" principio confermato dall'art. 108 comma 9 dello stesso decreto;

Considerato che è necessario avvalersi della piattaforma telematica START della Regione Toscana;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Valerio Bartoloni del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- a seguito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, è stato individuato quale soggetto a cui chiedere la presentazione di offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto l'Avvocato Cesare Vincenzo MARTUCCI, con studio in 50137 Firenze, Via Pastrengo n. 2 – C.F. MRTCRV81D14D612L e P.IVA 06007280487;

- tramite la piattaforma START, il soggetto sopraindicato è stato invitato a presentare offerta per l'esecuzione del servizio di consulenza e assistenza legale a tutela del comune di San Gimignano e del personale dipendente;

- nei termini previsti l'Avvocato Cesare Vincenzo MARTUCCI, con studio in 50137 Firenze, Via Pastrengo n. 2 – C.F. MRTCRV81D14D612L e P.IVA 06007280487, ha presentato un'offerta pari ad € 4.000,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali del 4%, che si ritiene congrua e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 04/10/2024, si è provveduto a stabilire che:

- ai sensi del suddetto art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), D. Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore ad € 40.000,00, si proceda ad una verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici con le quali si attesta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante;

- i controlli a campione avvengano con le modalità di cui all'Allegato A) alla delibera stessa, recante: "Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023;

- la suddetta procedura si applica a decorrere dagli affidamenti effettuati dal 07/10/2024 e per gli anni successivi fino a nuova determinazione;

- ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto;

Precisato che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non è stata richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo decreto;

Richiamato l'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 50, comma 1 del medesimo decreto;

Considerato l'importo dell'incarico, la natura intellettuale del servizio, l'affidabilità del professionista e il possesso della polizza RC professionale per massimale congruo, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto:

- che il CIG relativo al servizio di supporto legale è BC81F60979;

- che l'operatore economico è in possesso di tutti i requisiti e della capacità a contrarre con la P.A., richiesti dalla normativa vigente;

- che la stipulazione del contratto avverrà in forma scritta e in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

- il contratto è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023;

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità

Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi espressi in premessa qui integralmente richiamati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023, all'Avvocato Cesare Vincenzo MARTUCCI, con studio in 50137 Firenze, Via Pastrengo n. 2 – C.F. MRTCRV81D14D612L e P.IVA 06007280487 il servizio di consulenza e assistenza legale a tutela del Comune di San Gimignano e del personale dipendente, anche ai sensi dell'art. 2087 c.c., per un importo complessivo di € 4.000,00, oltre oneri previdenziali al 4%, IVA al 22%, così per un totale di € 5.075,20;
2. di impegnare la somma di € 5.075,20, comprensiva di oneri previdenziali, IVA e ritenuta d'acconto a favore dell'Avvocato Cesare Vincenzo MARTUCCI, con studio in 50137 Firenze, Via Pastrengo n. 2 – C.F. MRTCRV81D14D612L e P.IVA 06007280487, sul Bilancio 2026, come segue:
 - € 5.075,20 al cap. 124/1 – BP 2026;
3. di dare atto che il CIG relativo al servizio è BC81F60979;
4. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;
5. di dare atto che:
 - il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della L. 136/2010;
 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010;
6. di dare atto che, considerato l'importo dell'incarico, la natura intellettuale del servizio, l'affidabilità del professionista e il possesso della polizza RC professionale per massimale congruo, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023;
7. di dare atto che il Responsabile di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il Dott. Valerio Bartoloni;
8. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla presente determinazione, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della

regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

9. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

10. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE

BARTOLONI VALERIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)